

## Scadenza aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la sicurezza

Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, prevede per chi esercita prestazioni di Coordinatore per la sicurezza l'**obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore** (v. Allegato XIV).

**Il 15 maggio 2018 è per tanto la scadenza del secondo quinquennio\*.**

Per poter svolgere regolarmente le prestazioni di CSP/CSE dopo il 15/05/2018 è necessario aver svolto 40 ore di aggiornamento entro tale data.

In caso contrario l'abilitazione rimane sospesa fino a quando non si completino le ore mancanti.

Si invitano i colleghi che svolgono attività di CSP/CSE a voler verificare di essere in regola con le 40 ore di aggiornamento periodico.

Si informa che, contrariamente a quanto avviene con i crediti "ingegnere" e l'aggiornamento 818, **non esiste** un sito/archivio ove l'Ordine o il CNI o altri conservino i crediti degli ingegneri in materia di sicurezza.

E' cura del singolo ingegnere conservare gli attestati emessi dall'ente formatore e verificare il proprio monte ore.

Per quanto riguarda i corsi organizzati dal nostro Ordine, **gli attestati sono generati automaticamente e disponibili per il download al sito [www.mying.it](http://www.mying.it)** in corrispondenza del singolo evento individuabile dal numero di riferimento CNI\*\*.

I corsi organizzati dall'Ordine dal 16/5/2013 al 15/5/2018, per un totale di 70 ore, sono stati:

| RIF. CNI** | DATA       | ORE/CFP | NOTE                         |
|------------|------------|---------|------------------------------|
| 2014 2259  | 17/07/2014 | 4       |                              |
| 2014 2260  | 24/07/2014 | 4       |                              |
| 2015 16567 | 04/11/2015 | 4       |                              |
| 2015 16570 | 11/11/2015 | 4       |                              |
| 2015 17112 | 17/11/2015 | 3       |                              |
| 2015 16571 | 25/11/2015 | 4       |                              |
| 2015 16572 | 03/12/2015 | 4       |                              |
| 2015 17974 | 23/12/2015 | 4       | In collaborazione con APPC   |
| 2016 18195 | 14/01/2016 | 4       | In collaborazione con APPC   |
| 2016 18198 | 21/01/2016 | 4       | In collaborazione con APPC   |
| 2016 18199 | 28/01/2016 | 4       | In collaborazione con APPC   |
| 2016 18206 | 04/02/2016 | 4       | In collaborazione con APPC   |
| 2017 6483  | 17/05/2017 | 4       |                              |
| 2017 6484  | 31/05/2017 | 4       |                              |
| 2017 11341 | 23/11/2017 | 4       | In collaborazione con Riwega |
| 2018 4104  | 26/03/2018 | 3       | In streaming da PD           |
| 2018 5935  | 10/11/2018 | 4       |                              |
| 2018 5936  | 11/11/2018 | 4       |                              |

Si ricorda altresì che risultano pienamente riconosciuti anche i crediti derivanti da attività di aggiornamento effettuata in FAD (Formazione A Distanza).

\*Si evidenzia che, in assenza di chiare ed inequivocabili determinazioni ministeriali a riguardo, è prassi diffusa da parte di Ordini, Collegi ed Enti di Formazione, assumere la data di scadenza dell'aggiornamento periodico per chi si è abilitato prima del 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008), i quinquenni che da qui si sviluppano, quindi 15/05/2013, 15/05/2018, 15/05/2023 e così via.

Per chi si è abilitato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 si fa riferimento alla data di abilitazione.